



ORDINE
DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI
CONTABILI

Brescia – 2 dicembre 2021

Commissione Consultiva Revisione Legale

Crisi d'impresa, composizione negoziata e conseguenze sull'attività di revisione

**La finalizzazione della
revisione in presenza
di crisi
(A.5.34)**

Dott. Dino Terbaldi

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

CODICE DELLA CRISI DI IMPRESA E DELL'INSOLVENZA

Dispositivo dell'art. 2 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza:

“1. Ai fini del presente codice si intende per:

- a) «**crisi**»: lo stato di **squilibrio economico-finanziario** che rende probabile l'**insolvenza del debitore** e che per le imprese si manifesta come **inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici** a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;
- b) «**insolvenza**»: lo stato del debitore che si manifesta con **inadempimenti od altri fatti esteriori**, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.“

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

CONTINUITA' AZIENDALE

Ai sensi dell'art. 2423-bis comma 1 n. 1 del codice civile relativo ai “Principi di redazione del bilancio”, **“la valutazione delle voci deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell'attività”.**

Tale disposizione è richiamata anche nell'OIC 11 (Par 21), dedicato alle finalità e ai postulati del bilancio, aggiungendo che nella redazione dello stesso si debba tener conto del fatto che l'azienda costituisce un *complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito*.

Nella **fase di preparazione nel bilancio** (OIC 11 Par 22):

- la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di operare in continuità per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio (ad es. per i bilanci chiusi al 31 dicembre, fino ad almeno la fine dell'esercizio successivo);
- qualora da tale analisi dovessero emergere significative incertezze in merito a tale capacità, adeguata informativa deve essere fornita nella Nota integrativa circa i fattori di rischio, le assunzioni effettuate e le incertezze identificate (con evidenza delle ragioni che le qualificano come significative e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale) nonché i piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze. Dovranno inoltre essere esplicitate le ragioni che qualificano come significative le incertezze esposte e le ricadute che esse possono avere sulla continuità aziendale.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

CONTINUITA' AZIENDALE

Per valutare le situazioni in cui il presupposto della continuità aziendale potrebbe non essere appropriato l'ISA 570 (Par A3) individua una serie di possibili indicatori.

Indicatori finanziari

- situazione di **deficit patrimoniale** o di capitale circolante netto negativo;
- **prestiti a scadenza fissa e prossimi alla scadenza senza che vi siano prospettive verosimili di rinnovo** o di rimborso oppure eccessiva dipendenza da prestiti a breve termine per finanziare attività a lungo termine;
- indizi di cessazione del sostegno finanziario da parte dei creditori;
- **bilanci storici o prospettici che mostrano flussi di cassa negativi**;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- difficoltà nel pagamento di dividendi arretrati o discontinuità nella distribuzione di dividendi;
- **incapacità di pagare i debiti alla scadenza**;
- incapacità di rispettare le clausole contrattuali dei prestiti;
- cambiamento delle forme di pagamento concesse dai fornitori, dalla condizione “a credito” alla condizione “pagamento alla consegna”
- incapacità di ottenere finanziamenti per lo sviluppo di nuovi prodotti ovvero per altri investimenti necessari.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

CONTINUITA' AZIENDALE

Indicatori gestionali:

- intenzione della direzione di liquidare l'impresa o di cessare le attività;
- **perdita di membri della direzione con responsabilità strategiche senza una loro sostituzione;**
- perdita di mercati fondamentali, di clienti chiave, di contratti di distribuzione, di concessioni o di fornitori importanti;
- difficoltà con il personale;
- scarsità nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- comparsa di concorrenti di grande successo.

Altri indicatori:

- **capitale ridotto al di sotto dei limiti legali** o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- **procedimenti legali** o regolamentari in corso che, in caso di soccombenza, possono comportare richieste di risarcimento cui l'impresa probabilmente non è in grado di far fronte;
- modifiche di leggi o regolamenti o delle politiche governative che si presume possano influenzare negativamente l'impresa;
- eventi catastrofici contro i quali non è stata stipulata una polizza assicurativa ovvero contro i quali è stata stipulata una polizza assicurativa con massimali insufficienti.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

CONTINUITA' AZIENDALE

In tale contesto, si evidenzia come secondo l'OIC 29 vi possono essere **fatti successivi alla data di chiusura del bilancio che possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale.**

Gli esempi riportati nel documento sono i seguenti (Par 60):

- gli amministratori manifestano l'intenzione di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa;
- un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria della società dopo la chiusura dell'esercizio, può determinare l'esigenza di valutare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato applicare il presupposto della continuità aziendale.

Nei casi in cui la direzione aziendale concluda che nell'arco temporale futuro di riferimento **NON vi siano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma non si siano ancora accertate**, ai sensi dell'art. 2485 c.c., **cause di scioglimento** di cui all'art. 2484 c.c., **la valutazione delle voci di bilancio viene effettuata comunque nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo, peraltro, conto del limitato orizzonte temporale residuo.**

Anche per tali fattispecie dovrà essere fornita adeguata informativa nella Nota integrativa, con la descrizione degli effetti sulla situazione patrimoniale ed economica della società.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

CONTINUITA' AZIENDALE

L'OIC11 (Par 23) riporta i seguenti **esempi**, da non considerarsi esaustivi, degli effetti che il **mutato orizzonte temporale di riferimento può determinare per la valutazione di alcune voci di bilancio**:

- revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni, tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;
- la stima del valore recuperabile delle immobilizzazioni in considerazione del fatto che, in talune circostanze, il valore d'uso potrebbe non essere determinabile, non sussistendo un adeguato orizzonte temporale per la sua determinazione. In questi casi, per la determinazione del valore recuperabile, occorre fare riferimento al fair value;
- la rilevazione di eventuali contratti onerosi in quanto la limitatezza dell'orizzonte temporale di riferimento potrebbe comportare che la durata degli impegni contrattuali in essere risulti superiore al periodo in cui questi contribuiscono alla generazione di benefici economici, facendo sì che i costi attesi risultino superiori ai benefici economici che si suppone saranno conseguiti;
- la revisione delle relazioni di copertura, alla luce del mutato orizzonte temporale di riferimento;
- la valutazione della recuperabilità delle imposte anticipate, alla luce delle mutate prospettive aziendali.

Inoltre, qualora, ai sensi dell'articolo 2485 c.c. venisse accertata dagli amministratori (anche nel periodo tra la data di chiusura dell'esercizio e quella di redazione del bilancio) una delle cause di scioglimento di cui all'articolo 2484 del c.c., il bilancio d'esercizio è redatto senza la prospettiva della continuazione dell'attività, e si applicano i criteri di funzionamento (così come previsti al paragrafo 23), tenendo conto dell'ancor più ristretto orizzonte temporale (Par 24).

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

PROCEDURE DI REVISIONE: ISA 570

Nello svolgere le procedure di valutazione del rischio (ISA 315) il revisore deve considerare se esistano eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (ISA 570 Par 10).


Per tutta la durata della revisione, il revisore deve prestare attenzione agli **elementi probativi** relativi a eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (ISA 570 Par 11).

Il revisore deve valutare a sua volta la valutazione della Direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento (ISA 570 Par 12).

Nell'apprezzare la valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, il revisore deve coprire **lo stesso periodo** considerato dalla direzione nell'effettuare la propria valutazione, come richiesto dal quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, ovvero da leggi o regolamenti qualora questi specifichino un periodo più lungo. Se la valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento copre un periodo inferiore ai **dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio (ISA 560)** il revisore deve richiedere alla direzione di estendere la sua valutazione ad un periodo di almeno dodici mesi a partire da quella data (ISA 570 Par 13).

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

PROCEDURE DI REVISIONE: ISA 570



La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

PROCEDURE DI REVISIONE: ISA 570

(ISA 570 Par 16) Se sono stati identificati eventi o circostanze che possano far sorgere dubbi significativi sulla continuità, il revisore deve acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per stabilire se esista o meno un'incertezza significativa relativa a tali eventi o circostanze mediante lo svolgimento di **procedure di revisione aggiuntive**, inclusa la considerazione dei fattori attenuanti.

Tali **procedure di revisione aggiuntive** devono includere:

- a) la richiesta alla direzione di effettuare una valutazione in merito alla continuità, laddove la direzione non vi abbia già provveduto;
- b) la valutazione dei **piani d'azione futuri** della direzione connessi alla sua valutazione della continuità aziendale, della misura in cui la realizzazione di tali piani possa migliorare la situazione e se tali piani siano attuabili nelle specifiche circostanze;
- c) ove l'impresa abbia predisposto una **previsione dei flussi di cassa** e l'analisi della previsione rappresenti un fattore significativo occorre valutare l'attendibilità dei dati sottostanti utilizzati per predisporre la previsione dei flussi di cassa e stabilire se le assunzioni sottostanti a tale previsione siano adeguatamente supportate;
- d) la considerazione se, successivamente alla data in cui la direzione ha effettuato la propria valutazione in merito alla continuità, si siano resi disponibili ulteriori fatti o informazioni;
- e) la richiesta di **attestazioni scritte alla direzione** e, ove appropriato, ai responsabili delle attività di governance, **relative ai piani d'azione futuri** ed alla loro fattibilità.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

PROCEDURE DI REVISIONE: ISA 570

Le **procedure di revisione** che sono pertinenti ai fini della regola di cui al paragrafo 16 includono (ISA 570 Par A16):

- analisi e discussione con la direzione sui flussi di cassa ed i profitti futuri nonché su altri dati previsionali pertinenti;
- analisi e discussione con la direzione sugli ultimi bilanci intermedi disponibili dell'impresa;
- lettura critica dei termini dei prestiti obbligazionari e dei finanziamenti per rilevare eventuali inadempienze;
- lettura critica dei verbali delle assemblee dei soci, delle riunioni degli organi responsabili delle attività di governance e di altri comitati pertinenti al fine di constatare se vi siano riferimenti a difficoltà finanziarie;
- **indagine presso i consulenti legali dell'impresa** sull'esistenza di controversie legali e contestazioni e sulla ragionevolezza delle valutazioni della direzione circa il loro esito e circa la stima dei relativi effetti economico-finanziari;
- conferma dell'esistenza, della regolarità e della possibilità di rendere esecutivi **accordi con parti correlate e soggetti terzi volti a fornire o a mantenere un sostegno finanziario** e valutazione della capacità finanziaria di dette parti di apportare ulteriori finanziamenti;
- valutazione dei piani dell'impresa per far fronte a ordini inevasi dei clienti;
- svolgimento di procedure di revisione sugli **eventi successivi** per identificare quelli che mitigano o comunque influenzano la capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento;
- conferma dell'esistenza, dei termini e dell'adeguatezza delle agevolazioni creditizie;
- acquisizione e riesame delle relazioni su attività di vigilanza;
- determinazione dell'adeguatezza del supporto derivante da **eventuali cessioni** pianificate di attività.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

PROCEDURE DI REVISIONE: ISA 570

Ai sensi dell'Art.14 comma 1 b), Dlgs 39/2010 il revisore legale incaricato della revisione legale dei conti deve verificare nel corso dell'esercizio la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

La regolare tenuta della contabilità sociale comporta il rispetto delle disposizioni normative in materia civilistica e fiscale con riferimento a modalità e tempi di rilevazione delle scritture contabili, di redazione, vidimazione e conservazione dei libri contabili e dei libri sociali obbligatori, nonché di rilevazione dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali.

Tale verifica, disciplinata attraverso lo svolgimento delle procedure previste nell'ISA 250B, ha fondamentale importanza come procedura che il revisore effettua sino all'emissione della relazione di revisione, per stabilire se esistano **inadempimenti (tributari, previdenziali...)** che possano **evidenziare criticità in merito alla continuità aziendale.**

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

PROCEDURE DI REVISIONE: ISA 570

Considerazioni specifiche per le imprese di minori dimensioni

(ISA 570 Par A12) In molti casi, la direzione delle imprese di dimensioni minori può non aver predisposto una valutazione dettagliata in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento ma può invece contare su una profonda conoscenza dell'attività aziendale e sulle prospettive future attese.

Nondimeno, in conformità alle regole del presente principio di revisione, il revisore è tenuto a valutare la valutazione della direzione in merito alla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

Per le imprese di dimensioni minori può risultare appropriato **discutere con la direzione sui finanziamenti dell'impresa a medio e lungo termine**, sempre che le assunzioni della direzione siano supportate da elementi documentali sufficienti e non siano incoerenti con la comprensione dell'impresa da parte del revisore. Pertanto, la regola al paragrafo 13 che impone al revisore di richiedere alla direzione di estendere la propria valutazione può, ad esempio, realizzarsi mediante una discussione, un'indagine o un'ispezione della documentazione di supporto, ad esempio **ordini ricevuti per forniture future**, valutati in relazione alla loro fattibilità o comprovati in altro modo.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

PROCEDURE DI REVISIONE: ISA 570

Considerazioni specifiche per le imprese di minori dimensioni

(ISA 570 Par A13) **Un sostegno permanente da parte dei proprietari-amministratori è spesso importante ai fini della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento per le imprese di dimensioni minori.**

Qualora un'impresa di dimensioni minori sia finanziata in ampia misura da un prestito del proprietario-amministratore, può risultare importante che tali risorse non vengano meno. Per esempio la continuità di un'impresa di dimensioni minori che versi in difficoltà finanziarie può dipendere dall'eventualità che un prestito del proprietario-amministratore sia subordinato rispetto a quelli ricevuti da una banca o da altri creditori, ovvero che egli ottenga un prestito a favore dell'impresa fornendo i propri beni personali a garanzia.

In tali circostanze il revisore può acquisire appropriati elementi probativi documentali sulla subordinazione del prestito del proprietario-amministratore o sulla garanzia.

Quando un'impresa dipende dal sostegno aggiuntivo del proprietario-amministratore, il revisore può valutare la capacità dello stesso di ottemperare agli obblighi previsti dall'accordo di sostegno.

Inoltre, il revisore può richiedere una conferma scritta dei termini e delle condizioni connessi a tale sostegno e delle intenzioni o della comprensione della situazione da parte del proprietario-amministratore.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI E DEL REVISORE

Responsabilità degli amministratori

La relazione di revisione deve includere una sezione dal titolo “**Responsabilità della direzione (in Italia, degli amministratori) per il bilancio**”. Gli amministratori hanno responsabilità:

- a) per la redazione del bilancio in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile, e per quella parte del controllo interno che essa ritiene necessaria al fine di consentire la redazione di un bilancio che non contenga errori significativi, dovuti a frodi o a comportamenti o eventi non intenzionali;
- b) per la valutazione della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, nella redazione del bilancio, per l'utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale, nonché per una adeguata informativa sugli aspetti riguardanti la continuità aziendale.

La spiegazione della responsabilità della direzione per tale valutazione deve includere una descrizione di quando l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale sia appropriato.

Responsabilità del revisore

La relazione di revisione deve giungere ad una conclusione **sull'appropriatezza dell'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale** e, in base agli elementi probativi acquisiti, sull'eventuale esistenza di un'incertezza significativa riguardo a eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE

L'art. 14 co. 2 del DLgs. 39/2010 prevede che la Relazione di revisione comprenda "f) *una dichiarazione su eventuali **incertezze significative** relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale*".

Il principio di revisione ISA 570 (Par 18) afferma che esiste un'**incertezza significativa** quando:

- l'entità dell'impatto potenziale di eventi o circostanze
- e la probabilità che essi si verifichino è tale che,

a giudizio del revisore si rende **necessaria un'informativa appropriata** sulla natura e sulle implicazioni di tale incertezza al fine di una corretta rappresentazione del bilancio, in presenza di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione.

Il revisore dovrà:

1. Verificare se vi siano effettivamente condizioni di incertezza sulla continuità aziendale;
2. In presenza di un'incertezza significativa, quindi, il revisore deve stabilire se il bilancio, in nota integrativa e nella relazione sulla gestione:
 - a) Fornisca un'informativa adeguata degli eventi o delle circostanze principali che possano far sorgere dubbi significativi sulla capacità di procedere in continuità nonché dei piani degli amministratori per farvi fronte;
 - b) Evidenzi chiaramente che esiste un'incertezza significativa relativa ai predetti eventi o circostanze, che quindi l'impresa potrebbe non essere in grado di continuare come entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE

Come previsto dall'ISA 700 il revisore può esprimere diverse **tipologie di giudizio**.

Il revisore deve esprimere un giudizio **senza modifica** (ISA 700 Par 16) nel caso in cui concluda che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile.

Il revisore deve esprimere un **giudizio con modifica** (ISA 700 Par 17) se:

- Conclude che, sulla base degli elementi probativi acquisiti, il bilancio nel suo complesso contenga errori significativi;

Ovvero

- Non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati per concludere che il bilancio nel suo complesso non contenga errori significativi.

Qualora il bilancio redatto in conformità alle disposizioni di un quadro normativo basato sulla corretta rappresentazione non fornisca tale rappresentazione, il revisore deve discutere la questione con la direzione e, a seconda delle disposizioni del quadro normativo sull'informazione finanziaria applicabile e del modo in cui viene risolta tale questione, deve stabilire se sia necessario esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione (Par 18).

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE

Qualora il giudizio sia espresso per un incarico ai sensi del D.Lgs. 39/2010 e sia **senza modifica**, il giudizio deve essere il seguente:

A nostro [mio] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al 31 dicembre 202, del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.*

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE

Il principio di revisione internazionale n. 705 (Par 1) tratta:

- della **responsabilità del revisore** per la formazione del giudizio sul bilancio nel caso in cui il revisore concluda che sia necessaria una **modifica al suo giudizio sul bilancio**;
- della **forma** e del **contenuto** della relazione del revisore nel caso in cui il revisore esprima un **giudizio con modifica**.

Vi sono TRE tipologie di giudizi con modifica:

- a) Giudizio **con rilievi**,
- b) Giudizio **negativo**,
- c) Dichiarazione di **impossibilità di esprimere un giudizio**.

La decisione su quale tipologia di giudizio con modifica sia appropriata dipende (ISA 705 Par 2):

- a) dalla natura dell'aspetto che dà origine alla modifica (se il bilancio è significativamente errato oppure possa esserlo, nel caso di impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati);
- b) dal giudizio professionale del revisore in merito alla pervasività degli effetti o dei possibili effetti dell'aspetto sul bilancio.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE

Giudizio con rilievi, laddove (ISA 705 Par 7):

- a) avendo acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati, il revisore concluda che gli **errori**, singolarmente o nel loro insieme, **siano significativi, ma non pervasivi, per il bilancio**; ovvero
- b) Il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, ma concluda che i **possibili effetti** sul bilancio **degli eventuali errori** non individuati **potrebbero essere significativi ma non pervasivi**.

Giudizio negativo laddove (ISA 705 Par 8), avendo acquisito **elementi probativi sufficienti ed appropriati**, il revisore concluda che gli errori, singolarmente o nel loro insieme, siano **significativi e pervasivi per il bilancio**. Gli errori che hanno effetti pervasivi sul bilancio sono quelli che, sulla base del giudizio professionale del revisore:

1. non si limitano a specifici elementi, conti o voci del bilancio;
2. pur limitandosi a specifici elementi, conti o voci del bilancio, rappresentano o potrebbero rappresentare una parte sostanziale del bilancio; ovvero
3. con riferimento all'informativa di bilancio, assumono un'importanza fondamentale per la comprensione del bilancio stesso da parte degli utilizzatori.

Impossibilità di esprimere un giudizio, laddove (ISA 705 Par 9) il revisore non sia in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sui quali basare il proprio giudizio, e concluda che i possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati potrebbero essere significativi e pervasivi.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

LA FORMAZIONE DEL GIUDIZIO DI REVISIONE

Comunicazione con i responsabili delle attività di governance

Se il revisore prevede di esprimere un giudizio con modifica nella relazione di revisione, egli deve comunicare ai responsabili delle attività di governance le circostanze da cui deriva la modifica e la formulazione che si propone di utilizzare nella relazione di revisione per tale modifica (ISA 705 par 20).

La comunicazione ai responsabili delle attività di governance in merito alle circostanze che portano a prevedere l'espressione di un giudizio con modifica e alla formulazione di tale modifica consente:

- a) al revisore di avvisare i responsabili delle attività di governance della modifica (o delle modifiche) che intende formulare e delle ragioni (o circostanze) alla base di tale modifica (o modifiche);
- b) al revisore di ricercare la condivisione da parte dei responsabili delle attività di governance sull'aspetto (sugli aspetti) da cui deriva la modifica (o le modifiche) ovvero di trovare conferma sugli aspetti del disaccordo esistente con la direzione stessa;
- c) ai responsabili delle attività di governance di avere l'opportunità, ove appropriato, di fornire al revisore informazioni e spiegazioni ulteriori sull'aspetto (o sugli aspetti) da cui deriva la modifica (o le modifiche) al giudizio.

(ISA 705 par A27).

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

RELAZIONE DI REVISIONE - ISA 570 CONTINUITA'

L'attività di revisione con riferimento alla continuità aziendale va formalizzata nelle carte di lavoro.

Una volta completata l'attività di ricerca e di analisi degli elementi probativi, il revisore può quindi giungere alle seguenti **conclusioni**:

1. il presupposto della continuità aziendale è appropriato;
2. il presupposto delle continuità aziendale è inappropriato;
3. in rari casi, che esistono molteplici incertezze che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

RELAZIONE DI REVISIONE - ISA 570 CONTINUITA'

Ipotesi 1: Non sussistono incertezze significative

Nel caso in cui il revisore non abbia rilievi sulla continuità aziendale e non sussistano incertezze significative, nella relazione di revisione non va inserita alcuna indicazione specifica (ISA 570 Par 20).

Potrebbe eventualmente essere inserito un paragrafo simile:

Assenza di incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

In ossequio all'art. 14, secondo comma, lettera f) del D. Lgs. 39/2010, evidenzio come non sussistano incertezze significative relative a eventi o a circostanze che potrebbero sollevare dubbi significativi sulla capacità della società sottoposta a revisione di mantenere la continuità aziendale.

Ipotesi 2: Utilizzo inappropriato del presupposto della continuità aziendale

Se il bilancio è stato redatto nella prospettiva della continuità aziendale ma, a giudizio del revisore, l'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio è inappropriato, egli deve esprimere un **giudizio negativo** (ISA 570 Par 21).

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

RELAZIONE DI REVISIONE - ISA 570 CONTINUITA'

Esempio Ipotesi 2: Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene un giudizio negativo quando il revisore ha concluso che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è inappropriato (Appendice ISA 570 Esempio 5(I))

Giudizio negativo

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo ABC (il Gruppo), costituito dalla situazione patrimoniale - finanziaria al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

*A [mio][nostro] giudizio, a causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione **Elementi alla base del giudizio negativo della presente relazione, il bilancio consolidato non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta** della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione.*

Elementi alla base del giudizio negativo

[Descrizione delle circostanze specifiche dell'impresa e delle motivazioni per cui il revisore ritiene che l'utilizzo da parte degli amministratori del presupposto della continuità aziendale non sia appropriato].

[Si rammenta che quanto indicato nel precedente paragrafo dovrà essere integrato, se del caso, con quanto previsto dal paragrafo 13(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 in conformità al paragrafo 15(I) del medesimo principio.]

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità [del revisore][della società di revisione]* per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione. *[Sono indipendente][Siamo indipendenti] rispetto alla società ABC S.p.A. (la Società) in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. [Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio negativo.*

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

RELAZIONE DI REVISIONE - ISA 570 CONTINUITA'

Ipotesi 3.1: Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un'incertezza significativa e un'adeguata informativa nel bilancio

Se il bilancio presenta un'informativa adeguata sull'incertezza significativa, il revisore deve esprimere un giudizio senza modifica e la relazione di revisione deve includere una sezione separata dal titolo "Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale" al fine di:

- a) **richiamare l'attenzione sull'informativa** resa in bilancio in cui sono descritti i seguenti aspetti: sussistenza di piani della direzione per far fronte a tali eventi o circostanze; esistenza di un'incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e, di conseguenza, che la stessa può non essere in grado di realizzare le proprie attività e far fronte alle proprie passività nel normale svolgimento dell'attività aziendale;
- b) dichiarare che tali eventi o circostanze indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e che il giudizio espresso dal revisore, per quanto concerne tale aspetto, **è un giudizio senza modifica.**

(ISA 570 Par 22)

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

RELAZIONE DI REVISIONE - ISA 570 CONTINUITA'

Esempio Ipotesi 3.1: Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio contenente un giudizio senza modifica quando il revisore ha concluso che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato ma esiste un'incertezza significativa e che l'informativa nel bilancio è adeguata (Appendice ISA 570 Esempio 1(I))

Giudizio

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale - finanziaria al [gg][mm][aa], dal conto economico], dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A [mio][nostro] giudizio, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità alle norme italiane.

Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità [del revisore][della società di revisione]* per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. [Sono indipendente][Siamo indipendenti] rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. [Ritengo][Riteniamo] di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio.

Incertezza significativa relativa alla continuità aziendale

[Richiamo][Richiamiamo] l'attenzione sulla Nota XX del bilancio, in cui si indica che la Società ha chiuso l'esercizio al [gg][mm][aa] con una perdita d'esercizio di €ZZZ e a tale data le passività correnti della Società superavano le attività totali di €YYY. Come descritto in tale Nota, tale circostanza, oltre agli altri aspetti esposti nella medesima Nota, indicano l'esistenza di un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità della Società di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. **Il nostro giudizio non è espresso con rilievi con riferimento a tale aspetto.**

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

RELAZIONE DI REVISIONE - ISA 570 CONTINUITA'

Ipotesi 3.2: Utilizzo appropriato del presupposto della continuità aziendale in presenza di un'incertezza significativa ma esiste un'incertezza significativa non adeguatamente descritta nelle note al bilancio

Se il **bilancio non presenta un'informativa adeguata** sull'incertezza significativa, il revisore deve:

- a) esprimere un giudizio con rilievi, ovvero un giudizio negativo, secondo le circostanze, in conformità al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705;
- b) nella sezione della relazione di revisione “Elementi alla base del giudizio con rilievi (o negativo)”, dichiarare che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento e che il bilancio non fornisce un'informativa adeguata su tale aspetto.

(ISA 570 Par 23)

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

RELAZIONE DI REVISIONE - ISA 570 CONTINUITA'

Esempio Ipotesi 3.2 - A: Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio che contiene un giudizio con rilievi quando il revisore ha concluso che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato ma esiste un'incertezza significativa non adeguatamente descritta nelle note al bilancio; la carenza di informativa è significativa ma non pervasiva (Appendice ISA 570 Esempio 3(I))

Giudizio con rilievi

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale - finanziaria al [gg][mm][aa], dal conto economico], dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

A [mio][nostro] giudizio, **ad eccezione di quanto riportato nella sezione Elementi alla base del giudizio con rilievi della presente relazione, il bilancio d'esercizio fornisce una rappresentazione veritiera e corretta** della situazione patrimoniale e finanziaria della Società al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio con rilievi

[Descrizione della situazione specifica dell'impresa indicando la/le circostanza/e per la/le quale/i il revisore ritiene che l'informativa relativa all'esistenza delle incertezze significative sulla continuità aziendale non sia stata fornita in modo adeguato nelle note al bilancio. Si ricorda che il revisore, come indicato nel paragrafo 23 del presente principio, deve affermare nel testo del paragrafo che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Concludere con la seguente formulazione:

Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano in modo adeguato tale[i] circostanza[e].]

[Si rammenta che quanto indicato nel precedente paragrafo dovrà essere integrato, se del caso, con quanto previsto dal paragrafo 13(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 701 in conformità al paragrafo 15(I) del medesimo principio.]

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità [del revisore][della società di revisione]* per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. *[Sono indipendente][Siamo indipendenti]* rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. *[Ritengo][Riteniamo]* di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio con rilievi.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

RELAZIONE DI REVISIONE - ISA 570 CONTINUITA'

Esempio Ipotesi 3.2 - B: Relazione di revisione sul bilancio consolidato che contiene un giudizio negativo quando il revisore ha concluso che l'utilizzo del presupposto della continuità aziendale è appropriato ma esiste un'incertezza significativa non adeguatamente descritta nelle note al bilancio; la carenza di informativa è significativa e pervasiva (Appendice ISA 570 Esempio 4(l))

Giudizio negativo

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio consolidato del Gruppo ABC (il Gruppo), costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa che include anche la sintesi dei più significativi principi contabili adottati.

A [mio][nostro] giudizio, a causa della rilevanza di quanto riportato nella sezione Elementi alla base del giudizio negativo della presente relazione, il bilancio consolidato non fornisce una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo al [gg][mm][aa], del risultato economico e dei flussi di cassa per l'esercizio chiuso a tale data in conformità alle norme italiane che ne disciplinano i criteri di redazione.

Elementi alla base del giudizio negativo

[Descrizione della situazione specifica dell'impresa indicando la/le circostanza/e per la/le quale/i il revisore ritiene che l'informativa relativa all'esistenza delle incertezze significative sulla continuità aziendale non sia stata fornita in modo adeguato nelle note al bilancio. Si ricorda che il revisore, come indicato nel paragrafo 23 del presente principio, deve affermare nel testo del paragrafo che esiste un'incertezza significativa che può far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento. Concludere con la seguente formulazione:

Il bilancio e la relativa informativa non rappresentano in modo adeguato tale[i] circostanza[e].

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità [del revisore][della società di revisione]* per la revisione contabile del bilancio consolidato della presente relazione. *[Sono indipendente][Siamo indipendenti]* rispetto alla società ABC S.p.A. in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. *[Ritengo][Riteniamo]* di aver acquisito elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio negativo.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

RELAZIONE DI REVISIONE - ISA 570 CONTINUITA'

Ipotesi 4 – Dichiarazione di impossibilità di esprimere il giudizio a causa dell'esistenza di molteplici incertezze significative che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale

In situazioni caratterizzate da molteplici incertezze significative per il bilancio nel suo complesso, il revisore può considerare appropriato, in casi estremamente rari, dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio, in base al principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705 (ISA 570 Par A33).

In tal caso, il revisore, nel dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio, indica anche quanto richiesto dall'art. 14, co. 2, lettera f), del Decreto stesso.

L'impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati (anche come limitazione alle procedure di revisione) può derivare da (ISA 705 Par A8):

- **circostanze fuori dal controllo dell'impresa** (ad es. distruzione delle registrazioni contabili,..),
- circostanze relative alla natura o alla tempistica del lavoro del revisore (ad es.: mancato arrivo dei dati di una collegata in relazione alla quale si utilizzi il metodo del patrimonio netto; impossibilità di presenziare all'inventario fisico),
- limitazioni imposte dalla direzione (ad es.: la direzione impedisce al revisore di partecipare all'inventario fisico; la direzione impedisce al revisore di chiedere conferme esterne dei saldi).

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

RELAZIONE DI REVISIONE - ISA 570 CONTINUITA'

Esempio Ipotesi 4: Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio contenente la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio a causa dell'esistenza di molteplici incertezze significative che possono far sorgere dubbi significativi sulla continuità aziendale (Appendice ISA 570 Esempio 2(I))

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile del bilancio d'esercizio della Società ABC S.p.A. (la Società), costituito dalla situazione patrimoniale - finanziaria al [gg][mm][aa][, dal conto economico], dal conto economico complessivo, dal prospetto delle variazioni del patrimonio netto, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalle note al bilancio che includono anche la sintesi dei più significativi principi contabili applicati.

Non [esprimo][esprimiamo] un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società a causa degli effetti connessi alle incertezze descritte nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

[Richiamo esplicito di quanto indicato dagli amministratori in merito alle significative incertezze ed alla sussistenza di significativi dubbi sulla continuità aziendale. Concludere con la seguente formulazione:

Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio.]

[Si rammenta che quanto indicato nel precedente paragrafo dovrà essere integrato, se del caso, con quanto previsto dal paragrafo 29(I) del principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 705.]

[Ho][Abbiamo] svolto la revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali (ISA Italia). Le [mie][nostre] responsabilità ai sensi di tali principi sono ulteriormente descritte nella sezione *Responsabilità [del revisore][della società di revisione]* per la revisione contabile del bilancio d'esercizio della presente relazione. *[Sono indipendente][Siamo indipendenti]* rispetto alla Società in conformità alle norme e ai principi in materia di etica e di indipendenza applicabili nell'ordinamento italiano alla revisione contabile del bilancio. ***Tuttavia, a causa degli aspetti descritti nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione non [sono stato][siamo stati] in grado in grado di [formarmi][formarci] un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società.***

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

RELAZIONE DI REVISIONE - ISA 570 CONTINUITA'

Esempio Ipotesi 5: Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio a causa del rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione in merito alla capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento

Se la direzione, a seguito della richiesta da parte del revisore, si rifiuta di effettuare o di estendere la propria valutazione, il revisore deve considerarne gli effetti sulla propria relazione (ISA 570 Par 24).

In alcune circostanze, il revisore può ritenere necessario richiedere alla direzione di effettuare o di estendere la propria valutazione. Se la direzione si rifiuta di farlo, può essere appropriato formulare nella relazione di revisione un giudizio con rilievi ovvero dichiarare l'impossibilità di esprimere un giudizio, dal momento che il revisore può non avere la possibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio, ad esempio elementi probativi sull'esistenza di piani che la direzione ha messo in atto ovvero di altri fattori attenuanti (ISA 570 Par A35).

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

RELAZIONE DI REVISIONE - ISA 570 CONTINUITA'

Ipotesi 5: Relazione di revisione sul bilancio d'esercizio che contiene la dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio a causa del rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione in merito alla capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento (Appendice ISA 570 Esempio 6(I))

Dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

[Sono stato incaricato][Siamo stati incaricati] di svolgere la revisione contabile del bilancio d'esercizio della ABC S.p.A. (la Società), costituito dallo stato patrimoniale al [gg][mm][aa], dal conto economico, dal rendiconto finanziario per l'esercizio chiuso a tale data e dalla nota integrativa.

Non [esprimo][esprimiamo] un giudizio sul bilancio d'esercizio della Società. A causa della rilevanza di quanto descritto nella sezione Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio della presente relazione, non [sono stato][siamo stati] in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il [mio][nostro] giudizio sul bilancio d'esercizio.

Elementi alla base della dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio

[Descrizione delle circostanze specifiche dell'impresa e delle motivazioni per cui il revisore non ha potuto acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull'utilizzo del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio a causa del rifiuto degli amministratori di effettuare o estendere la propria valutazione della capacità dell'impresa di operare come un'entità in funzionamento].

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

DEROGA ALLA CONTINUITA' AZIENDALE

L'articolo 7 del Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23 al comma 1 ha previsto che:

“Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020,....”.

Il citato articolo prevede quindi la possibilità per quelle aziende che, **prima dell'emersione dell'emergenza sanitaria dovuta al COVID-19, non mostravano criticità rilevanti sotto il profilo della continuità** e che, per effetto dello stessa, sarebbero state costrette a redigere i propri bilanci secondo criteri "deformati", di **derogare alle ordinarie procedure di valutazione del presupposto della continuità aziendale ex art.2423-bis c.c.**

Il comma 2 del citato articolo ha esteso le previsioni della regola del comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.

L'art. 7 co. 1 del DL 23/2020 stabilisce che il criterio di valutazione deve essere specificamente illustrato nella Nota informativa anche mediante il richiamo alle risultanze del bilancio precedente.

Nel documento interpretativo OIC 8 è stato evidenziato che, in sostanza, la norma non altera il quadro normativo concernente le informazioni dovute nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

La finalizzazione della revisione in presenza di crisi

DEROGA ALLA CONTINUITA' AZIENDALE

Il documento interpretativo OIC n. 6 "Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 – Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio" ha fornito elementi interpretativi attinenti ai seguenti aspetti:

- i soggetti cui la norma si riferisce;
- i bilanci cui la norma risulta applicabile;
- le condizioni richieste per poter applicare la deroga;
- le modalità di applicazione della deroga;
- l'informativa da fornire nella Nota integrativa e nella Relazione sulla gestione.

In sede di conversione del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "Rilancio"), è stato inserito **l'art. 38-quater** la cui disciplina "si muove, a livello sostanziale, in continuità" con il precedente art. 7 del DL23/2020.

Il nuovo testo di legge ha recepito, in larga parte, il contenuto del documento interpretativo OIC 6.

Il documento interpretativo OIC 8 (Par 7) ha precisato che, nei bilanci degli esercizi chiusi in data successiva al 23.02.2020 e prima del 31.12.2020 (es. chiusi al 30.06.2020) e nei bilanci degli esercizi in corso al 31.12.2020 (es. **chiusi al 31.12.2020 oppure al 30.06.2021**), la società può avvalersi della deroga se, nell'ultimo bilancio approvato (es.30.06.2019/31.12.2019/30.06.2020), la valutazione delle voci è stata fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività in applicazione del paragrafo 21 oppure del paragrafo 22 dell'OIC 11.

Ad oggi tale deroga NON è quindi prevista per i bilanci in chiusura al 31.12.2021.



Commissione Consultiva Revisione Legale

Grazie per l'attenzione

Dott. Dino Terbaldi